

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE 20 dicembre 2013, n. 1395

**Repertorio Regionale delle Figure Professionali - "Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia e Regione Toscana per la collaborazione in materia di standard per il riconoscimento e la certificazione delle competenze" D.G.R. n. 1604 del 12 luglio 2011, pubblicata nel BURP n. 121 del 02.08.2011. Asse V PO FSE "Transnazionalità Interregionalità" - Approvazione in via sperimentale degli standard formativi generali.**

Il giorno 20 dicembre 2013 in Bari, presso il Servizio Formazione Professionale

#### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998, avente ad oggetto "Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali";

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Ritenuto di dover provvedere in merito, con l'adozione della presente decisione finale, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all'art. 5, comma 1, della richiamata L.R. n. 7/1997;

VISTA la relazione di seguito riportata

Atteso che l'Asse V "Transnazionalità ed Interregionalità" del Programma Operativo FSE 2007-

2013 ha tra i propri obiettivi specifici ed operativi anche quello di sostenere lo scambio e la diffusione di buone pratiche attraverso reti di partenariato, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1604 del 12 luglio 2011, pubblicata nel BURP n. 121 del 02.08.2011, è stato adottato lo schema di "Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia e Regione Toscana per la collaborazione in materia di standard per il riconoscimento e la certificazione delle competenze" nel quale, tra l'altro, è sancito l'interesse delle due regioni a collaborare attraverso lo scambio di esperienze e di materiali per la definizione dei rispettivi sistemi per il governo regionale delle politiche di lifelong learning, al fine di garantire l'effettiva mobilità dei cittadini.

Il progetto di sperimentazione del Sistema Regionale di Competenze, si è confrontato e adeguato alle innovazioni intervenute in materia a livello europeo e, soprattutto, nazionale che impongono adempimenti specifici da adottarsi da parte delle Regioni entro tempi stabiliti.

Pertanto, dall'avvio effettivo del progetto, avvenuto nel gennaio 2012, sino ad oggi sono stati realizzati gli interventi sperimentali previsti e, con l'approvazione di alcuni importanti atti, sono stati raggiunti risultati determinanti nella direzione della creazione di un Sistema Regionale di Competenze, come ad esempio la **D.G.R. n. 2273 del 13 novembre 2012** "Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale di Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale" e la **D.G.R. n. 327 del 07 marzo 2013** "Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali".

Il percorso, che vede impegnata la governance regionale, di definizione dell'architettura regionale prevede le seguenti infrastrutture:

- **standard professionali**, intesi come caratteristiche minime che descrivono i contenuti di professionalità delle principali figure professionali rappresentative dei settori economici del territorio pugliese, descritte in termini di Aree di Attività (Ada) e relative Unità di Competenza comprendenti conoscenze/capacità, come descritte nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali;
- **standard di percorso formativo**, intesi come caratteristiche minime dei percorsi formativi di tipo formale, finalizzati all'acquisizione di Unità di Competenze; per ciascuna "filiera formativa" vengono individuati specifici standard formativi;

- **standard relativi ai processi di riconoscimento e certificazione delle competenze**, intesi come caratteristiche minime di riferimento per l'attivazione dei processi di riconoscimento, valutazione e certificazione delle competenze comunque acquisite in linea con le procedure per il rilascio del Libretto Formativo del Cittadino, affinché le competenze possano essere capitalizzate e "spese" dalla persona.

Rispetto al primo punto, è particolarmente rilevante la definizione del Repertorio Regionale di Figure Professionali (RRFP), che - attraverso il lavoro di adattamento del repertorio toscano - è avvenuta con **A.D. n. 1277 del 02/12/2013, pubblicata nel BURP n. 160 DEL 05/12/2013** e sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), poiché costituisce il riferimento per l'identificazione, il riconoscimento e la certificazione delle competenze e per la programmazione e realizzazione degli interventi e dei servizi di istruzione e formazione professionale e di incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Premesso che:

- la D.G.R. n. 327/2013 stabilisce che il RRFP, con i relativi contenuti descrittivi, costituisce il riferimento per le qualificazioni professionali rilasciate nel territorio regionale e per la validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite;
- le competenze possono essere acquisite in ambito "formale", "non formale" e "informale", come definiti all'art. 2 del DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 13 *"Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92."*;
- nelle more della definizione delle procedure di validazione e certificazione delle competenze acquisite in ambiti di apprendimento non formali e informali, le qualificazioni professionali riconducibili al RRFP possono essere acquisite attraverso percorsi di tipo formale;
- il medesimo decreto, all'art. 8, definisce tra gli standard minimi del "Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualifica-

zioni professionali" la *"referenziazione delle qualificazioni del repertorio al Quadro europeo delle qualificazioni (EQF), realizzata attraverso la formale inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione ad EQF"*;

Posto che:

- è necessario assicurare l'omogeneità tra le attività formative erogate dai diversi organismi su tutto il territorio regionale, garantendo altresì il rispetto delle esigenze di autonomia degli attori locali, sia in termini di programmazione dell'offerta formativa, sia in termini di progettazione formativa, attraverso la definizione di standard **per il processo di erogazione dei percorsi (standard formativi)**;
- il rispetto di tali standard, costituisce un prerequisito per il finanziamento o il riconoscimento e l'autorizzazione dell'attività formativa;
- in occasione di un incontro tecnico interistituzionale tra Regione Puglia- Servizio F.P. e amministrazioni Provinciali (Organismi Intermedi del PO FSE 2007-2013), tenutosi il 10 dicembre 2013, è stata condivisa una proposta di standard formativi sperimentali per l'erogazione dei percorsi;
- in attuazione della D.G.R. n. 2273/2012, nel corso della riunione del 13 dicembre 2013, il Comitato Tecnico regionale, ha approvato la suddetta proposta evidenziandone, il carattere sperimentale;

con il presente provvedimento si procede:

- ad approvare l'allegato 1 "Standard formativi sperimentali per l'erogazione dei percorsi formativi";
- a stabilire che il rispetto di tali standard, costituisce un prerequisito per il finanziamento o il riconoscimento e l'autorizzazione dell'attività formativa;
- a dare atto che l'applicazione degli standard formativi, ha carattere sperimentale per una durata fissata in un anno (12 mesi) dalla data di approvazione degli stessi e che alla luce dei dati di monitoraggio e dei riscontri provenienti dai diversi soggetti del territorio (Province, Agenzie Formative accreditate, etc.), a partire dal sesto mese di attuazione verrà avviata una fase di analisi e revisione degli stessi;
- a rinviare, a provvedimenti specifici la definizione degli standard formativi della figura di *"tecnico delle attività di valutazione dei progetti e degli apprendimenti in contesti formali, di valutazione e certificazione delle competenze e di valutazione*

*dei risultati*”, da delineare di concerto con gli altri Servizi regionali competenti, tanto in virtù dell’impatto di tale figura sul sistema della formazione-lavoro;

**Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01**

Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio regionale.

**DETERMINA**

Per quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

- **di approvare l’allegato 1** “*Standard formativi sperimentali per l’erogazione dei percorsi formativi*”, parte integrante del presente provvedimento;
- **di stabilire** che il rispetto di tali standard, costituisce un prerequisito per il finanziamento o il riconoscimento e l’autorizzazione dell’attività formativa;
- **di dare atto** che l’applicazione degli standard formativi, ha carattere sperimentale per una durata fissata in un anno (12 mesi) dalla data di approvazione degli stessi e che alla luce dei dati di monitoraggio e dei riscontri provenienti dai diversi soggetti del territorio (Province, Agenzie Formative accreditate, etc.), a partire dal sesto mese di attua-

zione verrà avviata una fase di analisi e revisione degli stessi;

- **di rinviare**, a provvedimenti specifici la definizione degli standard formativi della figura di “*tecnico delle attività di valutazione dei progetti e degli apprendimenti in contesti formali, di valutazione e certificazione delle competenze e di valutazione dei risultati*”, da delineare di concerto con gli altri Servizi regionali competenti, tanto in virtù dell’impatto di tale figura sul sistema della formazione-lavoro;
- **di disporre la pubblicazione nel BURP** del presente provvedimento, con i relativi allegati, ai sensi della L.R. n. 13/94, art. 6.

Il presente provvedimento, composto da n. 5 pagine più l’Allegato 1 (composto da n. 8 pagine), per complessive n. 13 pagine, è adottato in originale e:

- sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it), nel sito [www.fse.puglia.it](http://www.fse.puglia.it) e nel portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it);
- è immediatamente esecutivo;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso ai competenti Uffici del Servizio per gli adempimenti di competenza;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Formazione Professionale;

La Dirigente del Servizio  
Formazione Professionale  
Anna Lobosco

**REGIONE  
PUGLIA**

**REGIONE PUGLIA**  
Area politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione  
Servizio Formazione Professionale

## ALLEGATO 1

### Standard formativi sperimentali per l'erogazione dei percorsi formativi

#### 1. Obiettivi

Gli standard formativi sperimentali per l'erogazione dei percorsi formativi contengono le caratteristiche minime dei percorsi di formazione professionale finalizzati allo sviluppo delle competenze necessarie al miglioramento delle condizioni di cittadinanza e di occupabilità delle persone nel territorio della Regione Puglia.

Nello specifico, i percorsi formativi del sistema regionale sono articolati sulla base delle qualificazioni conseguibili relativamente alla complessità dei risultati di apprendimento dei livelli EQF<sup>1</sup>. Essi variano, quindi, in relazione agli obiettivi di apprendimento cui il percorso è finalizzato e alla tipologia di utenza cui è rivolto il percorso.

Il sistema degli standard formativi regionali si articola in:

- **standard generali per il processo di erogazione dei percorsi**, ovvero gli elementi che un progetto formativo deve contenere - qualsiasi organismo lo proponga e qualsiasi sia il contesto provinciale di realizzazione - al fine di assicurare il necessario grado di validità e di riconoscibilità dei titoli rilasciati.
- **standard specifici per il processo di erogazione dei percorsi**, ovvero gli elementi specifici che un'attività formativa rivolta ad un determinato target deve contenere - qualsiasi organismo lo proponga e qualsiasi sia il contesto provinciale di realizzazione. A titolo esemplificativo il riferimento a standard formativi specifici normati per Legge come *per la formazione per operatore/operatrice dell'attività di assistenza familiare*.

Il sistema complessivo degli standard formativi regionali assicura l'omogeneità tra le attività formative erogate dai diversi organismi su tutto il territorio regionale, garantendo altresì il rispetto delle esigenze di autonomia degli attori locali, sia in termini di programmazione dell'offerta formativa, sia in termini di progettazione formativa, rispetto alle indicazioni ed ai vincoli stabiliti dagli standard previsti.

Il rispetto di tali standard, costituisce un prerequisito per il finanziamento o il riconoscimento e l'autorizzazione dell'attività formativa.

La durata del periodo sperimentale di applicazione degli standard formativi è fissata in un anno (12 mesi) dalla data di approvazione degli stessi. Alla luce dei dati di monitoraggio e dei riscontri provenienti dai diversi soggetti del territorio (Province, Agenzie Formative accreditate, etc.), a partire dal sesto mese di attuazione verrà avviata una fase di analisi e revisione degli standard.

<sup>1</sup> Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) (2008/C 111/01)

## 2. Gli standard generali per il processo di erogazione dei percorsi

Gli “*standard generali per il processo di erogazione dei percorsi*” sono articolati in relazione ai seguenti criteri:

- livello EQF della qualifica
- requisiti minimi di ingresso
- durata
- ripartizione monte ore di formazione in relazione agli obiettivi di apprendimento
- caratteristiche professionali dei formatori e degli operatori coinvolti
- tipologia di standard professionale di riferimento.

I parametri individuati costituiscono gli standard minimi che devono essere garantiti in ogni percorso di formazione professionale erogato sul territorio pugliese.

Per “*livello EQF*” s’intende la correlazione del livello della qualificazione rilasciata al Quadro europeo EQF sulla base del livello di *learning outcomes* (risultati dell’apprendimento) da acquisire.

Per “*requisiti minimi di ingresso*” s’intendono le caratteristiche minime dei potenziali partecipanti, che devono essere obbligatoriamente previste per un’efficace partecipazione all’attività formativa, oltre che funzionali al conseguimento degli obiettivi di apprendimento.

E’, inoltre, possibile stabilire dei *requisiti supplementari* attinenti al possesso di conoscenze e abilità/capacità specifiche o al possesso di patenti/abilitazioni unicamente se previsti in fase di progettazione e, quindi, preventivamente approvati dall’Amministrazione.

L’Organismo di Formazione ha il compito di accertare che i partecipanti all’attività formativa siano effettivamente in possesso del livello di competenza necessario per partecipare con successo all’attività formativa; a tale scopo dovranno quindi essere previste idonee ed adeguate procedure di accertamento delle competenze in ingresso atte a verificare il possesso dei requisiti (minimi e supplementari ove previsti).

Nel caso in cui le normative nazionali/regionali di settore prevedano requisiti d’ingresso aggiuntivi (maggiore età, patente di guida, etc.) l’Organismo di Formazione è tenuto a verificare la normativa, a prevedere tali requisiti nella progettazione dei percorsi e a verificare l’effettivo possesso da parte dei candidati.

Per “*durata dei percorsi*” s’intende la durata obbligatoria che l’attività formativa deve rispettare al fine di assicurare il raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti dal livello EQF.

Per “*ripartizione monte ore di formazione in relazione agli obiettivi di apprendimento*” s’intende la percentuale minima e massima di ore che devono essere obbligatoriamente dedicate allo stage rispetto alla durata complessiva dell’attività formativa.

Ogni percorso formativo, finalizzato al rilascio di una qualifica deve, infatti, prevedere attività di stage organizzate a seconda delle esigenze dell’utenza cui è rivolto.

Nel caso di percorsi rivolti ad occupati è possibile non prevedere tale attività solo nel caso in cui i percorsi mirino a sviluppare competenze attinenti l’ambito di lavoro dei destinatari (es. percorsi di



formazione continua che prendono come riferimento progettuale singole Aree di Attività del RRFP).

La struttura del percorso formativo deve, inoltre, essere adeguata al conseguimento degli standard di competenze previsti.

A tal fine, ogni percorso formativo deve essere progettato attraverso la definizione di obiettivi di apprendimento ed articolato in unità formative, finalizzate al conseguimento di tali obiettivi.

Ogni unità formativa è identificata:

1. dall'insieme degli obiettivi di apprendimento perseguiti connessi alle competenze tecnico-professionali, declinati in termini di conoscenze e abilità/capacità;
2. dai relativi contenuti formativi;
3. dalle metodologie didattiche utilizzate al fine di raggiungere degli obiettivi di apprendimento previsti;
4. dalle modalità di verifica degli obiettivi di apprendimento previsti.

Lo stage deve essere progettato come un'unità formativa a sé stante, i cui obiettivi formativi devono essere esplicitati e devono configurarsi come arricchimento degli obiettivi di apprendimento degli standard professionali contenuti nella Figura professionale.

Di conseguenza, la coerenza tra percorso formativo e competenze professionali costituisce uno dei principali requisiti di qualità del progetto formativo.

Le “*caratteristiche professionali dei formatori e degli operatori coinvolti*” identificano i principali ruoli professionali indispensabili allo svolgimento di un'efficace sviluppo degli apprendimenti e delle competenze previste.

Per “*tipologia di standard professionale regionale di riferimento*” s'intende il riferimento imprescindibile al livello professionale (A, B, C) relativo alle Figure presenti nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali (di seguito RRFP).

In questa prima fase di sperimentazione del sistema, tutti i percorsi finalizzati al conseguimento di un **attestato di qualifica** professionale adottano come riferimento obbligatorio le competenze professionali di una Figura professionale, comprensiva di tutte le Aree di Attività, Unità di Competenze di cui essa risulta composta e le relative conoscenze e capacità, così come descritte e repertorate nel RRFP.

Gli obiettivi di apprendimento di ogni attività formativa devono quindi coincidere con le competenze tecnico-professionali che caratterizzano la Figura professionale oggetto del percorso, comprensiva di **tutte le aree di attività e unità di competenza** (e relative conoscenze e abilità/capacità).

La **denominazione della Figura costituisce anche la denominazione della qualifica professionale** conseguita al termine del percorso di cui la Figura costituisce il riferimento per le competenze tecnico-professionali.

In relazione ai diversi livelli di qualifica previsti dal sistema regionale:

- le Figure appartenenti al gruppo-livello A (operatore/operatrice) costituiscono lo standard minimo per la definizione degli obiettivi di apprendimento relativi alle competenze tecnico-

professionali dei percorsi finalizzati al conseguimento di **qualifiche professionali di livello 3 EQF**;

- le Figure appartenenti al gruppo-livello B (tecnico) costituiscono lo standard minimo per la definizione degli obiettivi di apprendimento relativi alle competenze tecnico-professionali per i percorsi finalizzati al conseguimento di **qualifiche professionali di livello 4 EQF**;
- le Figure appartenenti al gruppo-livello C (responsabile) costituiscono lo standard minimo per la definizione degli obiettivi di apprendimento relativi alle competenze tecnico-professionali per i percorsi finalizzati al conseguimento di **qualifiche professionali di livello 5 EQF**.

Si introducono di seguito gli standard minimi di livello 3 EQF, 4 EQF, 5 EQF.

**Qualifiche professionali di livello 3 EQF**

<b>Requisiti minimi di ingresso</b>	Aver adempiuto al diritto-dovere o esserne prosciolto
<b>Durata</b>	900 ore
<b>Ripartizione monte ore</b> <i>(in relazione agli obiettivi di competenze)</i>	➤ per attività di stage almeno il 30% del monte ore complessivo con un massimo del 50%
<b>Caratteristiche minime delle risorse professionali di staff</b>	
<i>docenti</i>	almeno il 25% delle attività di docenza finalizzate allo sviluppo delle competenze tecnico-professionale devono essere erogate da esperti con almeno 3 anni di esperienza nell'attività professionale oggetto di insegnamento (Fascia B rif. Circ. Ministeriale 2/2009)
<i>altre tipologie</i>	Risorse a presidio dei processi, come disciplinato nella normativa in materia di accreditamento.
<b>Tipologia di standard professionale regionale di riferimento</b>	Figure del Repertorio regionale delle Figure professionali appartenenti al livello A (Operatore/Operatrice).



### Qualifiche professionali di livello 4 EQF

<b>Requisiti <u>minimi</u> di ingresso</b>	<p>titolo di istruzione secondaria superiore</p> <p>o</p> <p>almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell'attività professionale di riferimento</p> <p>600 ore</p> <p>➤ per attività di stage almeno il 30% del monte ore complessivo con un massimo del 50%</p>
<b>Durata</b>	
<b>Ripartizione monte ore</b>	
<b>Caratteristiche <u>minime</u> delle risorse professionali di staff</b>	<p>docenti</p> <p>almeno il 40% delle attività di docenza finalizzate allo sviluppo delle competenze tecnico-professionale devono essere erogate da esperti con almeno 5 anni di esperienza nell'attività professionale oggetto di insegnamento (Fascia A rif. Circ. Ministeriale 2/2009)</p> <p>Risorse a presidio dei processi, come disciplinato nella normativa in materia di accreditamento.</p>
<b>Standard professionale regionale di riferimento</b>	<p>Figure del Repertorio regionale delle Figure professionali appartenenti al livello B (Tecnico).</p>

**Qualifiche professionali di livello 5 EQF**

<b><i>Requisiti minimi di ingresso</i></b>	<p>titolo di istruzione secondaria superiore</p> <p>o</p> <p>almeno 5 anni di esperienza lavorativa nell'attività professionale di riferimento con responsabilità per attività di analisi, diagnosi, progettazione e valutazione</p> <p>300 ore</p> <p>➤ per attività di stage almeno il 30% del monte ore complessivo con un massimo del 50%</p>
<b><i>Durata</i></b>	
<b><i>Ripartizione monte ore</i></b>	
<b><i>Caratteristiche minime delle risorse professionali di staff</i></b>	<p>almeno il 70% delle attività di docenza finalizzate allo sviluppo delle competenze tecnico-professionale devono essere erogate da esperti con almeno 5 anni di esperienza nell'attività professionale oggetto di insegnamento (Fascia A rif. Circ. Ministeriale 2/2009)</p>
<b><i>altre tipologie</i></b>	<p>Risorse a presidio dei processi, come disciplinato nella normativa in materia di accreditamento.</p>
<b><i>Standard professionale regionale di riferimento</i></b>	<p>Figure del Repertorio Regionale delle Figure Professionali appartenenti al livello C (Responsabile).</p>

### 3. Gli standard specifici per il processo di erogazione dei percorsi

La Regione Puglia potrà inoltre approvare “*specifici standard formativi per l’erogazione di percorsi*” riferiti a specifiche Figure Professionali presenti nel Repertorio Regionale delle Figure Professionale, che saranno approvati con atti specifici.

Tale articolazione risponde all’esigenza di adeguare specifici percorsi formativi alla coerenza di normative specifiche di settore (a titolo esemplificativo i cosiddetti “percorsi dovuti per Legge” o “formazione regolamentata”) oppure ad esigenze di caratterizzazione dell’erogazione del percorso rispetto a particolari target.

Anche per questa tipologia di standard formativi deve essere garantito un set minimo di criteri di descrizione dello standard che coincide con gli standard generali per l’erogazione dei percorsi.

Per quanto riguarda l’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e la Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), restano validi gli specifici standard formativi attinenti i contenuti ed il processo di erogazione definiti a livello nazionale.